Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Mercoledì, 7 marzo 1973** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1972, n. **1050.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 633 a 640 relativi alla « Scuola di specializzazione in chirurgia toracica » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 633. — La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha la durata di 4 anni e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica: chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.

Art. 634. — Alla scuola possono accedere i laureati in medicina e chirurgia che abbiano almeno 3 anni di frequenza in una scuola di specializzazione in chirurgia generale e medici che, a giudizio del consiglio degli insegnanti della scuola stessa, abbiano acquisito sufficiente pratica in chirurgia generale attraverso servizi prestati in reparti chirurgici.

Art. 635. — Coloro che siano in possesso del diploma di specializzazione in chirurgia generale e di libera docenza in una disciplina chirurgica (clinica chirurgica, patologia speciale chirurgica, semeiotica chirurgica, anatomia chirurgica) possono essere ammessi al 2° anno di corso previo esame integrativo vertente sulle materie del primo anno di corso.

In nessun'altra circostanza può essere concessa abbreviazione di corso.

Art. 636. — Il numero degli iscritti alla scuola è fissato in quaranta (40) per i quattro anni di corso (10 per ogni anno).

Art. 637. — Il corso si compone di insegnamenti fondamentali, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria. La frequenza ai corsi, agli internati in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni, è obbligatoria. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 638. — Alla fine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie fondamentali, il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono stati iscritti al 4° anno, per l'ammissione all'esame di diploma.

Nell'ultimo anno di corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.

La loro preparazione tecnica sarà convalidata o meno alla fine del corso dal direttore della scuola di specializzazione.

Art. 639. — Per tutti gli specializzandi che abbiano superato gli esami dei quattro anni, alla fine del quarto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di chirurgia toracica (polmonare, cardiaca, esofagea, mediastinica) precedentemente concordata tra il direttore della scuola ed il diplomando all'inizio del terzo o quarto anno.

La tesi deve essere approvata dallo stesso direttore e depositata presso la direzione almeno 15 giorni prima dell'esame di diploma.

Il candidato dovrà sostenere inoltre una prova clinica.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma dovranno ripresentarsi all'esame dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Se al secondo esame non sia riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 640. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici (parete toracica, apparato respiratorio, diaframma, mediastino, organi mediastinici, cuore e grossi vasi endotoracici) (annuale);

2) Anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici (annuale);

3) Anatomia patologica delle malattie del torace (annuale);

4) Anestesia e rianimazione nella chirurgia toraco-polmonare ed in cardio-chirurgia (annuale).

2° *Anno*:

1) Fisiopatologia dell'apparato respiratorio e valutazione funzionale (annuale);

2) Fisiopatologia dell'apparato cardio-circolatorio (annuale);

3) Semeiotica e diagnostica clinica e strumentale dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino (annuale);

4) Semeiotica e diagnostica clinica e strumentale dell'apparato cardio-circolatorio (annuale);

5) Diagnostica radiologica toraco-polmonare, del cuore e dei grossi vasi endotoracici (annuale).

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino, e della parete toracica (biennale);

2) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici (biennale);
3) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma (annuale);
4) Terapia chirurgica della tubercolosi polmonare (annuale);
5) Elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie (annuale);
6) Elementi di fisioterapia respiratoria (annuale).

4° *Anno*:

1) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale);
2) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici (biennale);
3) Tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (annuale);
4) Tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici (annuale);
5) Principi e tecniche della circolazione extracorporea e della ipotermia (annuale).

Dopo l'art. 711 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « Genetica medica », in « Gerontologia medica », in « Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso » e della 2ª scuola in neurologia.

Scuola di specializzazione in genetica medica

Art. 712. — E' istituita la scuola di specializzazione in genetica medica. Finalità della scuola è quella di contribuire all'approfondimento dei problemi genetici della medicina, particolarmente nel campo della clinica nonchè della medicina preventiva.

Art. 713. — La durata del corso è di tre anni. L'ammissione alla scuola è consentita ai laureati in medicina e chirurgia. Il consiglio della scuola può decidere inoltre l'ammissione di laureati in altre materie scientifiche.

Art. 714. — Gli insegnamenti costitutivi della scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Biologia generale;
2) Patologia generale;
3) Chimica biologica;
4) Genetica generale;
5) Genetica statistica.

2° *Anno*:

1) Biologia molecolare;
2) Genetica umana;
3) Farmacogenetica;
4) Genetica clinica I;
5) Laboratorio di genetica clinica I.

3° *Anno*:

1) Citogenetica;
2) Eugenetica;
3) Genetica clinica II;
4) Laboratorio di genetica clinica II.

I corsi saranno integrati da esercitazioni pratiche.

Art. 715. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Art. 716. — Il numero degli iscritti è stabilito in centocinquanta (150) per i tre anni di corso.

Art. 717. — Gli esami di diploma verranno sostenuti secondo le norme fissate dall'art. 463 dello statuto dell'Università di Roma.

A coloro che avranno superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specialista in genetica medica.

Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria

Art. 718. — La scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria conferisce il diploma di specialista in gerontologia e geriatria.

La scuola ha la durata di tre anni.

Art. 719. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia per un numero complessivo di ventiquattro (24) allievi ripartiti in otto (8) per ogni anno.

L'ammissione alla scuola è per esame.

Art. 720. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Biologia della senescenza (annuale);
2) Fisiopatologia della senescenza (biennale I);
3) Semeiologia della senescenza (biennale I);
4) Anatomia patologica (biennale I);
5) Farmacologia e farmacoterapia (annuale).

2° *Anno*:

1) Fisiopatologia della senescenza (biennale II);
2) Semeiologia della senescenza (biennale II);
3) Anatomia patologica (biennale II);
4) Clinica geriatrica e terapia (biennale I);
5) Chirurgia geriatrica (annuale);
6) Radiologia e radioterapia (annuale);
7) Neurologia (annuale).

3° *Anno*:

1) Clinica geriatrica e terapia (biennale II);
2) Tecniche di riabilitazione (annuale);
3) Psichiatria (annuale);
4) Medicina sociale (annuale).

Durante il terzo anno sono previste conferenze di aggiornamento su problemi speciali.

Art. 721. — Gli allievi sono tenuti a seguire le lezioni teoriche, le esercitazioni ed i turni di internato stabiliti dal direttore della scuola.

Alla fine di ogni anno gli allievi che abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto.

Alla fine del triennio gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta e sostenere un esame di diploma.

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso

Art. 722. — La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso conferisce il diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono quattro.

Art. 723. — Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di 15 per ogni anno di corso, per un totale di 60 (sessanta) iscritti.

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

Art. 724. — Le materie del corso sono le seguenti:

1) Anatomia chirurgica;
2) Anestesiologia;
3) Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;
4) Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale);
5) Chirurgia generale (quadriennale);
6) Chirurgia ginecologica d'urgenza;
7) Chirurgia plastica e riparatrice (biennale);
8) Chirurgia pediatrica d'urgenza;
9) Chirurgia toracica d'urgenza;
10) Chirurgia urologica d'urgenza;
11) Fisiopatologia del politraumatizzato;
12) Neurotraumatologia (biennale);
13) Radiologia;
14) Rianimazione;
15) Ricerche di labotario in chirurgia d'urgenza;
16) Semeiotica chirurgica;
17) Trattamento del politraumatizzato;
18) Trattamento pre e post-operatorio in chirurgia;
19) Traumatologia dell'apparato loco-motore (biennale);
20) Traumatologia maxillo-facciale;
21) Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche.

Art. 725. — Le materie sopra elencate sono così distribuite:

1° *Anno*:

1) Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (I);
2) Chirurgia generale (quadriennale) (I);
3) Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (I);
4) Anestesiologia;
5) Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza;
6) Semeiotica chirurgica;
7) Radiologia;
8) Traumatologia maxillo-facciale.

2° *Anno*:

1) Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (II);
2) Chirurgia generale (quadriennale) (II);
3) Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (II);
4) Chirurgia plastica-riparatrice (biennale) (I);
5) Anatomia chirurgica;
6) Trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
7) Chirurgia ginecologica d'urgenza;
8) Chirurgia urologica d'urgenza.

3° *Anno*:

1) Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (III);
2) Chirurgia generale (quadriennale) (III);
3) Neurotraumatologia (biennale) (I);
4) Chirurgia plastico-riparatrice (biennale) (II);
5) Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche;
6) Chirurgia toracica d'urgenza;
7) Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;
8) Chirurgia pediatrica d'urgenza.

4° *Anno*:

1) Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (IV);
2) Chirurgia generale (quadriennale) (IV);
3) Neurotraumatologia (biennale) (II);
4) Fisiopatologia del politraumatizzato;
5) Trattamento del politraumatizzato;
6) Rianimazione.

Art. 726. — Per le materie ad insegnamento pluriennale gli esami di profitto devono essere sostenuti al termine dei relativi corsi.

Art. 727. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i quattro anni del corso, che si svolgerà presso l'istituto di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso sotto forma di permanenza costante in tale istituto durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera nei vari reparti.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti o di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia di urgenza e di pronto soccorso delle università e di ospedali di 1ª e 2ª categoria.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Art. 728. — Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.

Scuola di specializzazione in neurologia

(2ª Scuola)

Art. 729. — La seconda scuola di specializzazione in neurologia ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali II ed ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che intendono conseguire il diploma di specializzazione in neurologia.

Il corso degli studi ha la durata di 4 anni.

Il numero massimo di iscritti è fissato a 18 (diciotto) per i complessivi quattro anni di corso. Sono esclusi da detto computo gli specializzandi « fuori corso ».

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami; per i già specialisti in psichiatria e neuropsichiatria infantile e neurochirurgia potrà esservi abbuono di due anni e per gli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia) di un anno.

Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola e dopo il superamento di un esame di ammissione da parte del candidato.

Art. 730. — Le materie di insegnamento sono:

1) Anatomia e istologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Biochimica del sistema nervoso;
4) Elementi di genetica;
5) Psicopatologia;
6) Semeiotica psichiatrica;
7) Psicologia generale.

2° *Anno*:

1) Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
2) Semeiotica neurologica;
3) Patologia speciale e diagnostica neurologica (I);
4) Neuroradiologia;
5) Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

1) Patologia speciale e diagnostica neurologica (II);
2) Clinica neurologica (I);
3) Elettroencefalografia;
4) Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
5) Neuro-oftalmologia;
6) Neuro-otologia;
7) Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

1) Clinica neurologica e terapia (II);
2) Neurochirurgia;
3) Teoria e clinica della riabilitazione;
4) Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
5) Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Tutte le discipline vengono svolte sotto forma di lezioni, dimostrazioni pratiche, illustrazioni di casi clinici, a seconda delle esigenze didattiche delle discipline stesse.

Art. 731. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutti e quattro gli anni i corsi e prestare quotidianamente servizio nei reparti psichiatrici dell'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali II per il 1° anno, nei reparti neurologici dello stesso istituto per il 2°, 3°, 4° anno, con diritto ad un mese di vacanza all'anno.

Per i medici che prestano servizio regolare in reparti neurologici di altri ospedali la frequenza nei reparti neurologici della clinica delle malattie nervose e mentali II potrà essere ridotta di non più di sei mesi allo anno, per quelli che prestano servizio in ospedali psichiatrici potrà essere di non più di quattro mesi.

Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento di un esame finale per ogni singolo anno.

Art. 732. — Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi allo esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla neurologia.

Agli allievi che avranno ottenuto l'approvazione nello esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in neurologia valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 39. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1051.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta.

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in « Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria » muta la denominazione in quella di scuola in « Terapia fisica e riabilitazione ».

Allo stesso elenco è aggiunta la scuola in « Malattie dell'apparato cardiovascolare ».

L'art. 237, relativo alla scuola di specializzazione in « Igiene e medicina preventiva » è modificato nel senso che alla scuola possono essere ammessi oltre i laureati in medicina e chirurgia, i laureati in scienze biologiche e in farmacia (per gli orientamenti di laboratorio e sanità pubblica), in ingegneria civile (per l'orientamento di igiene e tecnica ospedaliera), in scienze naturali e in pedagogia (per l'orientamento di igiene e medicina scolastica).

L'art. 246, relativo alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio è modificato nel senso che dopo il primo comma è aggiunto il seguente.

« Non sono ammesse abbreviazioni di corso, ad eccezione dei casi previsti dal regolamento generale sulle scuole di specializzazione dell'Università di Genova o di candidati già in possesso del diploma di specializzazione in tisiologia, che possono essere ammessi al terzo anno ».

L'art. 254, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare è modificato nel senso che dopo il terzo comma è aggiunto il seguente.

« I medici che abbiano già conseguito la specializzazione in angiologia e che vengano ammessi al terzo anno della scuola di specializzazione in chirur-

gia vascolare dovranno pagare, contrariamente a quanto disposto dalle norme generali, i contributi di laboratorio soltanto per il terzo anno ».

Gli articoli 260, 261 e 262, relativi alla scuola di specializzazione in « Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria » che muta la denominazione in quella di scuola in « Terapia fisica e riabilitazione », sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione

Art. 260. — Presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Genova è istituita la scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione. La durata del corso sarà di tre anni.

Alla scuola possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le norme d'iscrizione, pagamento tasse, esami ecc., sono le generali della scuola di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.

Il numero degli iscritti non può essere superiore a 18 (diciotto) per l'intero corso di studi.

Per essere ammesso a frequentare il corso il candidato sarà sottoposto ad un esame di ammissione consistente in un colloquio teorico su elementi di anatomia e fisiopatologia del sistema nervoso.

Art. 261. — Gli insegnamenti impartiti nella suddetta scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Materie fondamentali:

1) Principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie d'insegnamento di base degli anni successivi e per quelle facoltative);

2) Fisiopatologia dell'apparato neuromotore (come sopra).

2° *Anno*:

1) Semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per le materie di insegnamento di base, del terzo anno);

2) Semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche (come sopra);

3) Massoterapia e terapia manuale;

4) Cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica;

5) Idroterapia e balneoterapia.

Materie facoltative:

a) Elettromiografia;

b) Rieducazione respiratoria;

c) Medicina assicurativa;

d) Rieducazione dei disturbi della visione.

3° *Anno*:

Materie fondamentali:

1) Elettroterapia ed elettrologia;

2) Terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;

3) Rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;

4) Rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico.

Materie facoltative:

a) Riabilitazione nei disturbi del linguaggio;

b) Problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione;

c) Climatoterapia;

d) Problemi di riabilitazione geriatrica;

e) Riqualificazione professionale.

Art. 262. — Gli insegnamenti delle materie fondamentali costituiscono materia obbligatoria d'esame. Lo specializzando dovrà sostenere a sua scelta, almeno due esami delle materie facoltative del 2° anno e due esami delle materie facoltative del 3° anno.

La frequenza alle lezioni teoriche e alle dimostrazioni pratiche nei tre anni di corso è obbligatoria. Il numero e la distribuzione delle ore di lezione saranno fissati dal direttore della scuola all'inizio di ogni anno accademico.

I candidati avranno l'obbligo della frequenza continuativa per due mesi all'anno presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali e presso quegli istituti clinici che saranno indicati di anno in anno dal direttore della scuola.

In data da stabilirsi al termine del 1° anno i candidati dovranno superare un colloquio teorico ed al termine del 2° anno un esame teorico e pratico dimostrando la conoscenza degli argomenti stabiliti per l'anno del corso.

Al termine del corso di specializzazione verrà discussa una tesi originale sulle materie di studio di tre anni.

Agli allievi che hanno superato l'esame sarà rilasciato il diploma di specializzazione in « Terapia fisica e riabilitazione », valido a tutti gli effetti di legge.

Dopo l'art. 275 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare

Art. 276. — La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare ha la durata di tre anni. Essa ha sede presso l'istituto scientifico di medicina interna.

Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli specializzandi è fissato in 12 (dodici) complessivi suddivisi nei tre anni del corso.

Gli aspiranti saranno ammessi alla scuola dopo il superamento di un esame preliminare che comprende una prova scritta e una prova orale che si svolgerà entro il mese di dicembre.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti secondo il programma del corso. Coloro che non ottempereranno all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento, al servizio di corsia e di laboratorio non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 277. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare;

2) Fisiologia degli apparati cardiovascolare e respiratorio;

3) Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (biennale: 1°);
4) Patologia cardiovascolare (biennale: 1°);
5) Semeiologia fisica (biennale: 1°);
6) Semeiologia strumentale (biennale: 1°);
7) Microbiologia (facoltativo).

2° *Anno*:

1) Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (biennale: 2°);
2) Patologia cardiovascolare (biennale: 2°);
3) Semeiologia strumentale (biennale: 2°);
4) Semeiologia fisica (biennale: 2°);
5) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale: 1°);
6) Radiologia;
7) Farmacologia;
8) Clinica e terapia (biennale: 1°).

3° *Anno*:

1) Anatomia e patologia dell'apparato cardiovascolare (biennale: 2°);
2) Clinica e terapia (biennale: 2°);
3) Chirurgia dell'apparato cardiovascolare;
4) Problemi assicurativi e sociali (facoltativo);
5) Statistica (facoltativo).

Art. 278. — Alla fine di ciascun anno accademico coloro i quali abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza potranno sostenere gli esami di profitto il cui superamento è condizione necessaria per la iscrizione al corso successivo.

Gli esami consistono in prove scritte o in prove orali per ciascuna materia di insegnamento.

Art. 279. — Al termine del terzo anno, per conseguire il diploma di specializzazione gli specializzandi, oltre ad aver superato le prove di esame nelle singole materie, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di patologia cardiovascolare che sarà stabilito in base agli accordi presi con il direttore della scuola.

I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso e all'esame di diploma potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.

Le norme per le iscrizioni, per la direzione, per le tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.

Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nello esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare.

L'art. 281, relativo alla scuola di specializzazione in criminologia clinica è modificato nel senso che alla scuola possono essere ammessi anche i laureati in sociologia.

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 35. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1972, n. 1052.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 1052. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, disposta dal sig. Ettore Abbondati, con testamento olografo in data 1° marzo 1962, pubblicato con verbale a rogito dott. Paolo Garbarino, notaio in Rapallo, in data 12 maggio 1969 (n. 19813 di repertorio e n. 13860 di raccolta), registrato a Rapallo il 27 maggio 1969 al n. 681, vol. 170, consistente in proprietà immobiliari varie, ubicate in Padova (via Zara n. 2 e via T. Aspetti n. 15) ed in Venezia (via Monte Santo n. 5) per un valore complessivo presunto di L. 29.000.000 e gravata di usufrutto non affrancabile a favore delle signore Norina Febeo ved. Rossi, e Erminia Abbondati ved. Verdini, rispettivamente nella misura del 70 % e del 30 %.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 17. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1973.

Autorizzazione alla società per azioni La Peninsulare - Compagnia generale di assicurazioni, con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società per azioni La Peninsulare - Compagnia generale di assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche e i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Considerato che la struttura organizzativa dell'impresa è risultata conforme ai criteri tecnici dell'esercizio assicurativo;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione, e considerato che le stesse tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri stabiliti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni La Peninsulare - Compagnia generale di assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, bestiame, cristalli, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortunio, malattie (limitatamente al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti e la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro: FERRI

(1398)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1973.

Integrazioni e modifiche ai decreti ministeriali concernenti l'elenco dei principi attivi e degli additivi che possono essere impiegati nella fabbricazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1969, numero 18, concernente l'elenco dei principi attivi ed additivi che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali, modificato ed integrato con decreto ministeriale 10 maggio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1969, n. 125), con decreto ministeriale 30 luglio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1969, n. 206), con decreto ministeriale 25 febbraio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1970, n. 69), con decreto ministeriale del 2 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1971, n. 39), con decreto ministeriale 2 ottobre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1971, n. 264) e con decreto ministeriale 16 febbraio 1972 (*Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1972, n. 67);

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1969, n. 127, concernente l'elenco dei princìpi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali, modificato ed integrato con decreto ministeriale del 25 febbraio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1970, n. 69), con decreto ministeriale del 2 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1971, n. 39) e con decreto ministeriale del 16 febbraio 1972 (*Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1972, n. 67);

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1969, n. 236, concernente l'elenco dei princìpi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, modificato ed integrato con decreto ministeriale del 25 febbraio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1970, n. 69), con decreto ministeriale del 5 marzo 1970 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1970, n. 78), con decreto ministeriale del 2 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1971, n. 39), con decreto ministeriale del 2 ottobre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1971) e con decreto ministeriale del 16 febbraio 1972 (*Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1972, n. 67);

Ritenuto necessario ed opportuno apportare modifiche ed aggiunte agli allegati relativi ad alcuni dei predetti decreti;

Sentito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

Decreta:

Art. 1.

Alle voci Vitamina D_2, Vitamina D_3, Bacitracina, Tetraciclina, Clortetraciclina, Ossitetraciclina di cui al decreto ministeriale del 15 gennaio 1969, nonchè alla voce Flavofosfolipol, di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1971, la frase « ... per animali in fase di allattamento e svezzamento », va sostituita da quella « ... per animali delle sopracitate specie in fase di allattamento e svezzamento ».

Art. 2.

Le denominazioni « Flavofosfolipol (Flavomicina) », di cui al decreto ministeriale del 2 febbraio 1971, e « Payzone », di cui al decreto ministeriale del 2 ottobre 1971, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « Flavofosfolipol » e « Nitrovin ».

Art. 3.

Al cap. I - *Vitamine*, di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 15 gennaio 1969, le quantità di ciascuna vitamina, ammesse per kg. di mangime composto integrato per pesci, vengono estese anche ad anfibi e rettili di allevamento.

Art. 4.

Al cap. I - *Coccidiostatici*, dell'allegato al decreto ministeriale 9 maggio 1969, dopo la voce n. 9. « Pirimetamina 4 Sulfachinossalina », di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1971, è aggiunta la seguente:

10. Monensin (C_{36} H_{62} O_{11})

mg/kg espressi come sale sodico:

a) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:

242 g per integratori destinati all'industria mangimistica;

24,2 g per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato:

121 mg per polli da carne fino a 18 settimane di età;

c) la somministrazione deve essere in ogni caso sospesa 5 giorni prima della macellazione.

Art. 5.

L'impiego nei mangimi medicati della Eritromicina, come previsto all'art. 3 del decreto ministeriale del 2 febbraio 1971, viene esteso anche ai suini, con le modalità appresso riportate:

Dosi d'impiego	100-200 mg/kg di mangime 4-8 mg/kg di peso vivo
Indicazioni terapeutiche	Enterite necrotica superficiale
Durata indicativa del trattamento	21 giorni
Tempo di interruzione	5 giorni
Concentrazione massima in g/kg di integratore medicato	200

Art. 6.

Al gruppo « Antiparassitari » dell'allegato al decreto ministeriale del 4 agosto 1969 le dosi d'impiego e le indicazioni terapeutiche del Tetramisole nei mangimi medicati per suini vengono così modificate ed integrate:

Dosi d'impiego	300-750 mg/kg di mangime 15 mg/kg di peso vivo
Indicazioni terapeutiche	Ascaridiosi e metastrongilosi intestinali e polmonari

Art. 7.

Per quanto concerne l'adeguamento alle norme di cui all'art. 2, viene concesso, per lo smaltimento delle scorte, un periodo di un anno.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1973

Il Ministro per la sanità
GASPARI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(2970)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 gennaio 1973.

Revoca delle misure sanitarie per le provenienze dalla Mauritania.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 21 giugno 1971 con la quale le provenienze dalla Mauritania sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale la Mauritania è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 21 giugno 1971 per le provenienze dalla Mauritania, perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1185)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 gennaio 1973.

Revoca delle misure sanitarie per le provenienze dall'Uganda.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 7 giugno 1971, con la quale le provenienze dall'Uganda sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale l'Uganda è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 7 giugno 1971 per le provenienze dall'Uganda, perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1184)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 gennaio 1973.

Revoca delle misure sanitarie per le provenienze dalla Siria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 10 ottobre 1972, con la quale le provenienze dalla Siria sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale la Siria è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 10 ottobre 1972 per le provenienze dalla Siria, perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1189)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 gennaio 1973.

Revoca delle misure sanitarie per le provenienze dal Chad.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 26 maggio 1971, con la quale le provenienze dal Chad sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale il Chad è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 26 maggio 1971 per le provenienze dal Chad, perchè ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1188)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 gennaio 1973.

Revoca delle misure sanitarie per le provenienze dalla Somalia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 14 dicembre 1970, con la quale le provenienze dalla Somalia sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale la Somalia è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 14 dicembre 1970 per le provenienze dalla Somalia, perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1187)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 gennaio 1973.

Revoca delle misure sanitarie per le provenienze dal Kenya.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 18 marzo 1971, con la quale le provenienze dal Kenya sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale il Kenya è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 18 marzo 1971 per le provenienze dal Kenya, perchè ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1186)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca dello scioglimento della società cooperativa edilizia « Remora », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 gennaio 1973, il decreto ministeriale 11 gennaio 1971 è stato revocato limitatamente alla parte (n. d'ord. 19) con la quale era stato disposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa edilizia « Remora », con sede in Milano, costituita per rogito Pomini in data 10 luglio 1962, rep. 98570.

(1273)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di consumo di Binasco, con sede in Binasco

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 gennaio 1973, la gestione commissariale della società cooperativa di consumo di Binasco, con sede in Binasco (Milano), è stata prorogata fino al 31 marzo 1973.

(1274)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Caseificio sociale di Rusteghini », con sede in Rusteghini di Morfasso.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 gennaio 1973, la gestione commissariale della società cooperativa « Caseificio sociale di Rusteghini », con sede in Rusteghini di Morfasso (Piacenza), è stata prorogata fino al 30 aprile 1973.

(1275)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mesoraca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Mesoraca (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2846)

Autorizzazione al comune di Miglierina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Miglierina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.760.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2847)

Autorizzazione al comune di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Mileto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.160.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2848)

Autorizzazione al comune di Mongiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Mongiana (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.939.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2849)

Autorizzazione al comune di Montauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Montauro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.519.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2850)

Autorizzazione al comune di Montepaone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Montepaone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.923.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2851)

Autorizzazione al comune di Magisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Magisano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.683.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2852)

Autorizzazione al comune di Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Maida (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.659.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2853)

Autorizzazione al comune di Nonantola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1973, il comune di Nonantola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 219.206.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2854)

Autorizzazione al comune di Nocera Tirinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Nocera Tirinese (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.232.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2855)

Autorizzazione al comune di Olivadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Olivadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.202.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2856)

Autorizzazione al comune di Petronà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Petronà (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.029.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2857)

Autorizzazione al comune di Pianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pianopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.099.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2858)

Autorizzazione al comune di Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pizzo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.412.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2859)

Autorizzazione al comune di Pizzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pizzoni (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.211.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2860)

Autorizzazione al comune di Platania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Platania (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.728.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2861)

Autorizzazione al comune di Pieve di Teco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Pieve di Teco (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2862)

Autorizzazione al comune di Palermiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Palermiti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.939.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2863)

Autorizzazione al comune di Pallagorio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pallagorio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.646.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2864)

Autorizzazione al comune di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Parghelia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.143.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2865)

Autorizzazione al comune di Pentone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pentone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.045.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2866)

Autorizzazione al comune di Petilia Policastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Petilia Policastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.192.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2867)

Autorizzazione al comune di Petrizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Petrizzi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.391.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2868)

Autorizzazione al comune di Pieve di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Pieve di Coriano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.066.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2869)

Autorizzazione al comune di Porto Mantovano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Porto Mantovano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2870)

Autorizzazione al comune di Pigna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Pigna (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.423.797, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2871)

Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1973, il comune di Palermo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 78.400.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2872)

Autorizzazione al comune di Polverara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Polverara (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.445.348, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2873)

Autorizzazione al comune di Pontelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Pontelongo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.388.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2874)

Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pretoro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.457.669, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2875)

Autorizzazione al comune di Quistello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Quistello (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2876)

Autorizzazione al comune di Quinto Vercellese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Quinto Vercellese (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.726.467, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2877)

Autorizzazione al comune di Rueglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Rueglio (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.448.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2878)

Autorizzazione al comune di Rima San Giuseppe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Rima San Giuseppe (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2879)

Autorizzazione al comune di Rossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Rossa (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.162.147, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2880)

Autorizzazione al comune di Riccò del Golfo di Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Riccò del Golfo di Spezia (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.677.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2881)

Autorizzazione al comune di Riomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Riomaggiore (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.227.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2882)

Autorizzazione al comune di Ranzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Ranzo (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2883)

Autorizzazione al comune di Rezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Rezzo (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.150.034, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2884)

Autorizzazione al comune di Revere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Revere (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2885)

Autorizzazione al comune di Roncoferraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Roncoferraro (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2886)

Autorizzazione al comune di Rocca di Neto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Rocca di Neto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.029.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2887)

Autorizzazione al comune di Rombiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Rombiolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.068.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2888)

Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ricadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.735.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2889)

Autorizzazione al comune di Roccabernarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Roccabernarda (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.681.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2890)

Autorizzazione al comune di San Calogero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Calogero (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.511.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2891)

Autorizzazione al comune di San Costantino Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Costantino Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.432.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2892)

Autorizzazione al comune di San Floro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Floro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.654.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2893)

Autorizzazione al comune di San Gregorio D'Ippona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Gregorio D'Ippona (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.176.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2894)

Autorizzazione al comune di San Mango D'Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Mango D'Aquino (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.634.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2895)

Autorizzazione al comune di San Mauro Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Mauro Marchesato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.794.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2896)

Autorizzazione al comune di San Nicola da Crissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Nicola da Crissa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.725.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2897)

Autorizzazione al comune di San Nicola dell'Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Nicola dell'Alto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.367.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2898)

Autorizzazione al comune di Sorbo San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sorbo San Basile (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.035.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2899)

Autorizzazione al comune di Sorianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sorianello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.305.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2900)

Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Soriano Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.702.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2901)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 549 Mod. 243 D.P. — Data: 27 luglio 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Laura Maria Brovia, nata a Genova il 22 marzo 1933 e Delfina Tosa ved. Brovia, nata a Dego il 3 settembre 1904, domiciliate a Genova. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 gennaio 1973

(541)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Media dei titoli del 2 marzo 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,75
» 5 % (Ricostruzione)	96,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,05
» 5 % (Città di Trieste)	94,55
» 5 % (Beni esteri)	93,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,325
» 5,50 % » » 1968-83	94,625
» 5,50 % » » 1969-84	95,975
» 6 % » » 1970-85	98,425
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Ripristino di cognome nella forma tedesca

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 31 luglio 1935, n. 1785 R/Gab., con cui al sig. Schweigl Giacomo, nato a Moso in Passiria l'8 giugno 1894, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Siviglia;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 26 settembre 1972 dal sig. Siviglia Massimiliano, nato a Moso in Passiria il 12 giugno 1925 figlio del predetto, in atto residente a S. Martino in Passiria n. 182;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 44 della legge costituzionale 10 novembre 1971, numero 1;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 31 luglio 1935, numero 1785 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Siviglia Massimiliano, nato a Moso in Passiria il 12 giugno 1925, e residente a S. Martino in Passiria n. 182, viene ripristinato nella forma tedesca di Schweigl.

Il sindaco del comune di S. Martino in Passiria provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 27 gennaio 1973

Il commissario del Governo: MASCI

(1405)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina dei vincitori del concorso a duecento posti di notaio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, ed i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953 e 22 dicembre 1932, n. 1728;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, ed il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970 con il quale fu indetto un concorso per esami a duecento posti di notaio ed altresì il decreto ministeriale 23 dicembre 1970 con il quale fu nominata la relativa commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1972 registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1972 con il quale è stata approvata la relativa graduatoria;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

1. Raiti Nicola a Civitella Roveto, distretti notarili riuniti di Sulmona e Avezzano.
2. Falbaci Torquato a Piove di Sacco, distretto notarile di Padova.
3. Scarnecchia Alessandro a Bovino, distretto notarile di Foggia.
4. Ungari Trasatti Giovanni ad Alanno, distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara.
5. Farinaro Paolo a Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani.
6. Voltolini Alessandro a Rovereto, distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto.
7. Ronza Luigi ad Apice, distretti notarili riuniti di Benevento e Ariano Irpino.
8. Poti Adriano a Cavalese, distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto.
9. di Transo Giuseppe a Larino, distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino.
10. Gioffrè Nicola a Tocco di Casauria, distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara.
11. Giganti Nicola a Gioia de Marsi, distretti notarili riuniti di Sulmona e Avezzano.
12. Corradi Guido a Cremona.
13. Paganoni Giancarlo a Bergamo.
14. Fiducia Vincenzo Augusto ad Urbania, distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino.
15. Trucco Bruno a Cortemilia, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.
16. Casino Michele Arcangelo a Ferrandina, distretto notarile di Matera.
17. Severo Vernice Maria Antonietta a Barletta, distretto notarile di Trani.
18. Ramondelli Giuseppe ad Ofena, distretto notarile di L'Aquila.
19. Scardaccione Giuliano a Bella, distretto notarile di Potenza.
20. Paolucci Luciano a San Pietro in Cariano, distretto notarile di Verona.
21. Parmegiani Giovanni a Mede, distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera.
22. Prosperi Luciano a Conselve, distretto notarile di Padova.
23. Rotondano Rosalia a Minervino Murge, distretto notarile di Trani.
24. Faenza Tommaso a Serracapriola, distretto notarile di Lucera.
25. Fatigati Diomede a Piazzola sul Brenta, distretto notarile di Padova.
26. Misurale Maurizio a Caramanico Terme, distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara.
27. Pilato Giuseppe a Caltanissetta.
28. Pisa Gian Vincenzo a Niscemi, distretto notarile di Caltagirone.
29. Sozzi Fernando a Bardi, distretto notarile di Parma.
30. Monda Alfonso a Senise, distretto notarile di Lagonegro.
31. Avondola Domenico a Cannobio, distretto notarile di Verbania.
32. Beccari Giuseppe a San Benedetto Po, distretto notarile di Mantova.
33. Porqueddu Gaetano a Thiesi, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
34. Carbone Paolo Giulio a Voghera, distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera.
35. Calì Alberto a Polizzi Generosa, distretto notarile di Termini Imerese.
36. Simili Giuseppe Enrico a Vilminore di Scalve, distretto notarile di Bergamo.
37. Barone Gennaro a San Cesario di Lecce, distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi.
38. De Virgiliis Ornella Maria a Bisenti, distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara.
39. De Bellis Lorenzo a Spinazzola, distretto notarile di Trani.
40. Ridella Riccardo a Serravalle Scrivia, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona.
41. Serra Giorgio a Follina, distretto notarile di Treviso.
42. Ducci Pietro a Pennabilli, distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino.
43. Gabinio Claudio a Rovigo.
44. Pezzullo Nicoletta a Candela, distretto notarile di Foggia.
45. Carnicelli Fulvio a Muro Leccese, distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi.
46. De Pasquale Giovanni a Riolo Terme, distretto notarile di Ravenna.
47. Gamberale Alex a Ponte dell'Olio, distretto notarile di Piacenza.
48. Cariani Giorgio ad Adria, distretto notarile di Rovigo.
49. Savastano Ettore a S. Angelo in Vado, distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino.
50. Reboli Francesco a Francavilla Fontana, distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi.
51. Gatti Luigi a Vietri di Potenza, distretto notarile di Potenza.
52. Sechi Cristina a Bettola, distretto notarile di Piacenza.
53. Mitrotti Paolo a Fuscaldo, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari.
54. Vinciguerra Massimo a Gassino Torinese, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo.
55. Tassitani Luigi a S. Martino di Lupari, distretto notarile di Padova.
56. Balbo Domenico a Garessio, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.
57. Sarta Pierfelice a Soncino, distretti notarili riuniti di Cremona e Crema.
58. Buoso Ermete a Spilimbergo, distretto notarile di Pordenone.
59. Magi Anton Luigi Alessandro ad Alessandria.
60. Colella Mario ad Acerenza, distretto notarile di Potenza.
61. Ceserani Anna Maria a Bedonia, distretto notarile di Parma.
62. Amorosa Alfonso a Rocchetta S. Antonio, distretto notarile di Foggia.
63. Pallara Antonio Giuseppe ad Alessandria.
64. Scola Angelo a Tirano, distretto notarile di Sondrio.
65. Covone Luigi Annibale a Castelvetere in Val Fortone, distretti notarili riuniti di Benevento e Ariano Irpino.
66. Federici Giovanni Carlo ad Alessandria della Rocca, distretto notarile di Sciacca.
67. Riccobene Rodolfo a Trieste.
68. Giordano Camillo a Gorizia.
69. Mazza Pietro a S. Elia a Pianisi, distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino.
70. Panzeri Franco a Teglio, distretto notarile di Sondrio.
71. Gelpi Pietro ad Andorno Micca, distretto notarile di Biella.
72. Torricella Luca a Cumiana, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo.
73. Catti Salvatore a Pisogne, distretto notarile di Brescia.
74. Perrone Aldo a Tursi, distretto notarile di Matera.

75. Accio Armando a Casale Monferrato.
76. Lettieri Ernesto a S. Bartolomeo in Galdo, distretti notarili riuniti di Benevento e Ariano Irpino.
77. Lenzi Rossana a Romagnano Sesia, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli.
78. Rebuffo Romano a Cavour, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo.
79. Passari Francesco a Capo di Ponte, distretto notarile di Brescia.
80 Lavezzari Cristiano a Novara, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli.
81. Nalli Orlando a Tresana, distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa.
82. Franco Mauro a Riccia, distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino.
83. Faotto Mario ad Udine.
84. de Marzio Ettore a S. Giovanni Ilarione, distretto notarile di Verona.
85. Chanoux Emilio a Donnaz, distretti notarili riuniti di Ivrea e Aosta.
86. Castellana Giuseppe a Godiasco, distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera.
87. Lupi Anna a Castel Baronia, distretti notarili riuniti di Benevento e Ariano Irpino.
88. Badurina Nicola a Ferriere, distretto notarile di Piacenza.
89. Ferrari Adalberto a Saluggia, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli.
90. Criscuoli Nicola a Mussomeli, distretto notarile di Caltanissetta.
91. Jorio Pierluigi ad Archi, distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto.
92. Piccinini Enrico a Tarvisio, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo.
93. Grignani Giorgio a Soresina, distretti notarili riuniti di Cremona e Crema.
94. Baldi Giovanni a Tronzano Vercellese, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli.
95. Fantini Gianfranco a Porto Tolle, distretto notarile di Rovigo.
96. Coffari Alessandro a Racalmuto, distretto notarile di Agrigento.
97. Bruno Vincenzo a Ponte Canavese, distretti notarili riuniti di Ivrea e Aosta.
98. Cutolo Maria a Savignano Irpino, distretti notarili riuniti di Benevento ed Ariano Irpino.
99. Virga Ermanno ad Alimena, distretto notarile di Termini Imerese.
100. Mezzetti Riccardo a Sospiro, distretti notarili riuniti di Cremona e Crema.
101. Zito Franco a Bistagno, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona.
102. Pozzi Giorgio a Rosignano Monferrato, distretto notarile di Casale Monferrato.
103. Patti Filippo a Randazzo, distretto notarile di Catania.
104. Niccolai Lucia a Sesta a Godano, distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa.
105. Silvestri Mario ad Oulx, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo.
106. Pomponio Romeo a Villa Santa Maria, distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto.
107. Silvestri Tullio a Barge, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.
108. Fragomeni Gianni a Poggio Imperiale, distretto notarile di Lucera
109. Lombardo Antonino a Partanna, distretto notarile di Trapani.
110. Scolarici Carmelo a Coggiola, distretto notarile di Biella.
111. Soldani Mario a Sorso, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
112. Sicignano Mario a Susa, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo.
113. Scotti Galletta Maria a Latronico, distretto notarile di Lagonegro.
114. Vicinelli Marco a Cherasco, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.
115. Boni Piero a Bovegno, distretto notarile di Brescia.
116. Marchesoni Franco a Caldaro, distretto notarile di Bolzano.
117. Zanolini Massimo a Castiglione Messer Marino, distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto.
118. Floris Alberto ad Iglesias, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei.
119. Gallelli Rosa a Girifalco, distretti notarili riuniti di Catanzaro e Crotone.
120. Greco Vincenzo a Palata, distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino.
121. Scarponi Grazia a Ticineto, distretto notarile di Casale Monferrato.
122. Schettino Antonio a Castelmauro, distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino.
123. Pozzati Ruggero a Ponte di Legno, distretto notarile di Brescia.
124. Mittino Giuseppe a Cavaglià, distretto notarile di Biella.
125. Zerbini Michele a Volpedo, distretto notarile di Alessandria.
126. Nencioni Paolo a Mombercelli, distretto notarile di Asti.
127. Astrua Francesco a Montechiaro di Asti, distretto notarile di Asti.
128. Grasso Giuseppe a Lanusei, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei.
129. Attaguile Francesco Maria a Nicolosi, distretto notarile di Catania.
130. Krieg Rodolfo a Gabiano, distretto notarile di Casale Monferrato.
131. Gisonna Leucio a S. Giovanni in Fiore, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari.
132. Naso Natale a Squillace, distretti notarili riuniti di Catanzaro e Crotone.
133. Giuliani Gianfranco a Siniscola, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
134. Giangrasso Sigismundo a Palazzo S. Gervasio, distretto notarile di Melfi.
135. Nicosia Maria Giuseppa a Chiaramonte Gulfi, distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica.
136. Mariani Camillo a Centallo, distretto notarile di Cuneo.
137. Caiola Valentino a Rignano Garganico, distretto notarile di Foggia.
138. Dossola Carlo a Chiusa, distretto notarile di Bolzano.
139. Cavallo Marincola Maria Bernardetta a Schiavi d'Abruzzo, distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto.
140. Mezzanotte Massimo a Trevico, distretti notarili riuniti di Benevento e Ariano Irpino.
141. Pelella Riccardo a Menfi, distretto notarile di Sciacca.
142. Pirozzi Severino a Rotonda, distretto notarile di Lagonegro.
143. Morello Oreste a Vittoria, distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica.
144. Tolomei Roberto a Carbonia, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei.
145. Stoppani Ottorino a Barile, distretto notarile di Melfi.
146. Ficani Maurizio a Caltavuturo, distretto notarile di Termini Imerese.
147. Pini Angelo a Francavilla in Sinni, distretto notarile di Lagonegro.
148. Giuliani Laura a Scilla, distretto notarile di Reggio Calabria.
149. Intersimone Giorgio a Rometta, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta.
150. Tavella Renato a Forenza, distretto notarile di Melfi.
151. Nicotra Andrea a Oriolo Calabro, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari.
152. Tatarano Giovanni a Cariati, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari.
153. La Porta Leonardo a Nicotera, distretto notarile di Vibo Valentia.
154. Orlando Marcello a Gibellina, distretto notarile di Trapani.
155. Lafasciano Luigi a Gizzeria, distretto notarile di Lamezia Terme.
156. Goria Francesco a Nocera Tirinese, distretto notarile di Lamezia Terme.
157. Scotti Emanuele ad Aci Castello, distretto notarile di Catania.
158. Ersoch Maurizio a Condofuri, distretto notarile di Reggio Calabria.
159. Gallavresi Antonio a Motta S. Giovanni, distretto notarile di Reggio Calabria.
160. Frassoldati Francesco a Riesi, distretto notarile di Caltanissetta.
161. Noli Alfredo a Cianciana, distretto notarile di Sciacca.
162. Capozza Domenico a Bisignano, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari.

163. D'Aquì Eleonora ad Aiello Calabro, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari.
164. Giunchi Paolo a Dorgali, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
165. De Riso Luigi a Santadi, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei.
166. Scafa Lea Maria Dolores a Savelli, distretti notarili riuniti di Catanzaro e Crotone.
167. Cavarzere Giorgio a Serrastretta, distretto notarile di Lamezia Terme.
168. Contartese Pasquale a Furnari, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta.
169. Lalli Vincenzo Giovanni Antonio a Soriano Calabro, distretto notarile di Vibo Valentia.
170. Pellegrino Giacomo a Porto Empedocle, distretto notarile di Agrigento.
171. Puglisi Salvatore a Licata, distretto notarile di Agrigento.
172. Barletta Vincenzo a Sinopoli, distretto notarile di Palmi.
173. Pietrantoni Fabrizio a Jerzu, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei.
174. Zanardi Stefano a Santa Venerina, distretto notarile di Catania.
175. Rossi Domenico a Militello Val di Catania, distretto notarile di Caltagirone.
176. Antoniazzi Gabriella a Bovalino, distretto notarile di Locri.
177. Rainaldi Marino a Caulonia, distretto di Locri.
178. Grizi Marcello a Fabrizia, distretto notarile di Vibo Valentia.
179. Baldassarre Antonio a Grotteria, distretto notarile di Locri.
180. Romoli Roberto a Modica, distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica.
181. Dalla Rovere Aldo ad Ales, distretto notarile di Oristano.
182. Carrabba Fulvio ad Ispica, distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica.
183. Operamolla Nicodemo Teseo ad Adrano, distretto notarile di Catania.
184. Gherardi Francesco a Mogoro, distretto notarile di Oristano.
185. Fragna Anna Luisa a Palazzolo Acreide, distretto notarile di Siracusa.
186. Rando Antonino a Novara di Sicilia, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta.
187. Lo Presti Giuseppe a Geraci Siculo, distretto notarile di Termini Imerese.
188. Strati Giuseppe a Monforte S. Giorgio, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta.
189. Taddei Giuseppe a Caltagirone.
190. Macrì Pellizzeri Maria Cristina a Montalbano d'Elicona, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta.
191. Stella Salvatore a Serradifalco, distretto notarile di Caltanissetta.
192. Arnò Annibale a Nicosia.
193. Guerrini Angelo a Rosolini, distretto notarile di Siracusa.
194. Incontro Domenico a Vizzini, distretto notarile di Caltagirone.
195. Sella Adriano a Grotte, distretto notarile di Agrigento.
196. Ferri Giuseppe a Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta.
197. Petrosini Giambattista Filippo a Leonforte, distretto notarile di Nicosia.
198. Rivani Farolfi Filippo Ferdinando ad Aidone, distretto notarile di Enna.
199. Cavallini Umberto a Valguarnera Caropepe, distretto notarile di Enna.
200. Palumbo Annamaria a Villarosa, distretto notarile di Enna.

Il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1973

LEONE

GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1973
Registro n. 11 *Grazia e giustizia, foglio n.* 193

(3510)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245, del 28 settembre 1971, concernente la determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Considerato che sono stati accantonati i posti da riservare ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro, nonchè a coloro i quali comunque assunti o denominati, con retribuzione sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) aver conseguito la licenza elementare (5ª classe) ed essere in possesso almeno della patente di abilitazione di tipo *C* per la guida di autoveicoli;

B) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di diciotto anni e non superato quella di trentadue.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

a) per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel secondo e terzo comma dell'art. 4 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, della legge 2 aprile 1958, n. 364 e della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, dei benefici previsti a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

2) di sette anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) in un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quaranta anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o, comunque, interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni:

I) per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi del cessato impero austro-ungarico, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia, e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

II) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, nonchè per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro;

III) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

IV) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i connazionali rimpatriati dalla Libia, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622; per i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno; per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959; per i connazionali già dipendenti dalla soppressa amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'amministrazione internazionale; per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi;

V) per i cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

7) per i dipendenti dell'Ente Zolfi italiani, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 411, che possono essere ammessi al concorso se, fermi restando gli altri requisiti, non abbiano compiuto, alla data del presente bando, il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, secondo comma, del presente decreto;

4) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscono il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e coloro che siano decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti. Ai candidati esclusi dal concorso sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi, su carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) il proprio domicilio e recapito;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2, sono tenuti ad indicare tale titolo;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego. I candidati, anche nel caso in cui non abbiano mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autentica da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) certificato, rilasciato in carta da bollo dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare (V classe);

2) certificato rilasciato in data non anteriore a quella del presente decreto, in carta da bollo, dalla competente prefettura, comprovante il possesso della patente di abilitazione di tipo *C* per la guida di autoveicoli;

3) tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che intendano far valere, ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi quelli attestanti servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o privati.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica di cui all'art. 9 del presente decreto dovranno presentare o far pervenire direttamente alla direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

A tal fine, coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937. Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 settembre 1943 ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi, o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dlel'Arma di appartenenza, su carta da bollo, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeroautica, o il foglio matricolare.

I candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla autorità competente.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati o internati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o della guerra 1940-1945 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, i mutilati e invalidi del cessato impero austro-ungarico e i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè di mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ed i figli dei mutilati ed invalidi indicati nel precedente comma, dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, dal quale risulti la categoria di pensione goduta dal genitore.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, gli orfani e le vedove dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro congiunto è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali.

Gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confne con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per. la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ad eccezione delle vedove dei caduti di cui sopra le quali presenteranno l'apposito model-

lo 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani, le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro produrranno un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, presenteranno un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro idoneità al lavoro e l'avvenuta iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento.

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); i connazionali rimpatriati dalla Libia, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622; i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia in cui risiedono. I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tali loro qualità mediante un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno lo stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente amministrazione centrale. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

I dipendenti non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, nonchè i dipendenti comunque assunti o denominati, indicati nell'art. 1, secondo comma, del presente decreto, produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente. Per i detti dipendenti non di ruolo, tale certificato dovrà inoltre contenere gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

I documenti di cui ai precedenti tre capoversi dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera *B*), dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno un copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, lettera *B*), numeri 5) e 7), dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, n. 2), dovranno produrre apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dalla competente autorità militare.

I militati indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, n. 4), dovranno presentare una copia dello stato di servizio (se ufficiali) ovvero del foglio matricolare (se sottufficiali, graduati o militari di truppa) come precisato al successivo punto 6) del presente articolo;

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

I candidati di età inferiore agli anni ventuno presenteranno un certificato dal quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni proprie dell'impiego cui aspira, e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, salvo che non sia stata presentata per i fini indicati nell'art. 4. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato, in carta da bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in carta da bollo.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 4, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 1), ultimo capoverso 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè negli atti prodotti in esenzione del bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

la commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato, in relazione ai titoli dal medesimo prodotti, un punto che non potrà essere nel complesso superiore ai cinque decimi.

Saranno ammessi alla prova pratica di cui al successivo art. 9 i candidati che, nella suddetta valutazione dei titoli, abbiano ottenuto un punteggio non inferiore ai tre decimi.

Art. 9.

L'esame di cui al presente concorso consiste in una prova pratica di idoneità tecnica che avrà luogo a Roma presso il Ministero del tesoro, via XX Settembre, 97, a partire dal 27 aprile 1973.

I candidati ammessi alla prova pratica riceveranno tempestiva comunicazione della data, dell'ora e delle modalità per lo svolgimento della suddetta prova.

La prova pratica di idoneità tecnica tenderà ad accertare la capacità di guida di una autovettura, l'elementare conoscenza delle parti principali del motore e del loro funzionamento nonchè del codice della strada, oltre alla conoscenza della segnaletica stradale.

Tale prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 10.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà determinata dalla somma del punto conseguito in sede di valutazione dei titoli e del punto riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

La nomina in prova dei vincitori è subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti il 25 *gennaio* 1973
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 58

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo alla:

Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . il (1) . . . . . residente in . . . . via . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso a dodici posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . .;

di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *e*) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del certificato di licenza elementare (V elementare) conseguito presso . . . . in data . . . . .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (4) . . . .;

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze della Amministrazione dello Stato, presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . . (5).

Allega i sottoindicati documenti attestanti il titolo di studio e gli altri titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito: . . .

., lì . . .

Firma .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni: . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . (6).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza prole o con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato o internato dal nemico; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

mutilato od invalido per servizio militare o civile; mutilato od invalido del lavoro; profugo o rimpatriato (precisando la zona od il Paese da cui è profugo o rimpatriato);

perseguitato; dipendente enti soppressi; colpito da leggi razziali;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

impiegato civile di ruolo o operaio di ruolo delle amministrazioni statali;

appartenente al personale dell'Amministrazione centrale del tesoro indicato nell'art. 1 del bando di concorso (precisare la qualifica e la denominazione);

ufficiale, sottufficiale, graduato o militare di truppa compreso nella legge 26 marzo 1965, n. 229;

vedova od orfano di guerra; vedova od orfano di caduto per servizio; vedova od orfano di caduto sul lavoro.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *e*) del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e la autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di avere prestato servizio militare ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile indicandone i motivi.

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2958)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1971, registro n. 9 Sanità, foglio n. 284, concernente le nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive dello Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, è attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in medicina e chirurgia od in scienze biologiche conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini del-

l'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dell'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione dal rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimente assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settempre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti e dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera di cui al successivo art. 6 prevista per il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio:

A) *Prova scritta*:

I parassiti ed i vettori di malattie dell'uomo: biologia, ecologia, fisiologia, tossicologia, terapia e lotta.

B) *Prova pratica*:

Riconoscimento e/o dissezione di invertebrati di interesse sanitario ed autopsia di vertebrati.

Il candidato dovrà altresì dimostrare di saper impiegare le comuni apparecchiature usate per le ricerche di parassitologia.

C) *Colloquio*:

Argomenti delle prove scritta e pratica.

Elementi di legislazione sanitaria.

Ordinamento e compiti dello Istituto superiore di sanità.

Lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico da una delle seguenti lingue straniere a scelta del candidato: francese, inglese, tedesco.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, il giorno 9 maggio 1973, alle ore 9.

La prova pratica avrà luogo, subordinatamente al superamento della prova scritta, presso l'istituto medesimo, il giorno 12 giugno 1973, alle ore 9.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova pratica, ne sarà data comunicazione in tempo utile.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suindicati.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta, il voto ottenuto nella prova pratica e quello riportato nel colloquio.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire all'ufficio personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) ed *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7) lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad aiuto nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1973
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 20

(791)

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1971, registro n. 9 Sanità, foglio n. 284, concernente le nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive dello Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1972, registro n. 5 Sanità, foglio n. 267, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo suddetto, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, è attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in chimica o in chimica industriale conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dell'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento

contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione dal rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimente assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio personale dello Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera di cui al successivo art. 6 prevista per il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. È fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio:

A) *Prova scritta*:

Tema su di un argomento di chimica farmaceutica o di chimica bromatologica.

B) *Prova pratica*:

Determinazione quantitativa di due componenti inorganici od organici in miscela, con metodi gravimetrici, volumetrici o spettrofotometrici

C) *Colloquio*:

Cultura sugli argomenti indicati per la prova scritta e per la prova pratica.

Legislazione sanitaria italiana relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle sostanze alimentari, delle bevande e dei medicamenti; la Farmacopea Ufficiale.

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Lettura e traduzione a vista di un brano di chimica analitica da una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, tedesco. Conversazione sul brano letto.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, il giorno 16 maggio 1973, alle ore 9.

La prova pratica avrà luogo, subordinatamente al superamento della prova scritta, presso l'Istituto medesimo, il giorno 19 giugno 1973, alle ore 9.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova pratica, ne sarà data comunicazione in tempo utile.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suindicati.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta, il voto ottenuto nella prova pratica e quello riportato nel colloquio.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire all'ufficio personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su prescritta carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) ed *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al 1° comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7) lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un

certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad aiuto nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 23

(793)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a trenta posti di missione presso le facoltà di magistero delle università degli studi e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli, a trenta posti di missione per la frequenza del corso di vigilanza scolastica e per il conseguimento del relativo diploma di abilitazione, riservato agli insegnanti elementari ordinari di ruolo iscritti, alla data di pubblicazione del bando, allo stesso corso di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari delle facoltà di magistero delle università degli studi e degli istituti superiori di magistero pareggiati.

I posti di missione sono conferiti con decorrenza dal 1° ottobre 1973.

La missione cessa con la fine del corso regolare degli studi.

La conservazione della missione è subordinata alla effettiva frequenza e al conseguimento, negli esami prescritti per ogni anno accademico, di una votazione media di 24/30 con non meno di 21/30 in ciascun esame.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione III, deve essere inoltrata tramite il provveditore agli studi della provincia di titolarità, al quale deve pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Domanda e documenti possono essere spediti per plico raccomandato con ricevuta di ritorno ovvero recapitati a mano.

Le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) (1).

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi.

La domanda deve essere corredata di:

1) un certificato (rilasciato dalla competente autorità scolastica) attestante il servizio prestato quale insegnante elementare di ruolo e le qualifiche riportate;

2) un certificato (rilasciato dalle università o dagli istituti universitari) dal quale risulti l'iscrizione al corso di vigilanza scolastica per l'anno accademico 1972-73.

Nella domanda, inoltre, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver già conseguito la laurea in materie letterarie o in pedagogia.

Art. 3.

Il candidato che abbia già sostenuto esami per il corso di vigilanza può presentare, ai fini della valutazione, regolare certificato dal quale risulti la votazione riportata in ciascuno degli esami stessi.

Il candidato può allegare alla domanda altri titoli di studio o di carriera ed eventuali pubblicazioni che ritenga nel proprio interesse esibire.

Alla domanda il candidato deve unire l'elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 4.

Il provveditore agli studi sottopone la domanda e la documentazione prodotta da ciascun candidato all'esame del Consiglio scolastico provinciale il quale, sulla base degli atti presentati e degli elementi in possesso dell'amministrazione scolastica esprime motivato parere sulla idoneità del candidato ad essere ammesso al concorso di cui al presente decreto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969, forma la graduatoria di merito degli ammessi al concorso sulla base degli elementi di cui all'art. 5 del regolamento stesso.

Roma, addì 21 febbraio 1973

Il Ministro: SCALFARO

(1) Si ravvisa l'opportunità che gli uffici di provveditorato conservino le buste contenenti le domande, al fine di rendere certa ed acquisita agli atti la data risultante dal timbro postale.

(3515)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.